

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
PER ALUNNI CON BES



I N D I C E

1. FINALITA' DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

1.1 Chi sono gli alunni con bes

2. RUOLO E FUNZIONI DEL PERSONALE COINVOLTO NEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

2.1 Dirigente Scolastico

2.2 Ufficio di segreteria

2.3 Referente BES

2.4 Docenti di classe

2.4.1 Insegnante di sostegno

2.4.2 Insegnanti curricolari

2.5 Personale educativo

2.6 Collaboratori scolastici

2.7 Famiglia

3. DOCUMENTAZIONE

3.1 Il Piano Educativo Individualizzato

3.2 Il Piano Didattico Personalizzato

4. MODALITA' OPERATIVE: FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

5. COME VALUTARE GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIFICI

1. FINALITÀ DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

Gli operatori del settore devono continuamente intervenire in un'area dello svantaggio scolastico molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni e, per rispondere a tale esigenza, attraverso un'azione analitica e di monitoraggio delle diverse condizioni, si cercherà di ottimizzare gli interventi secondo un protocollo d'accoglienza. Tale documento contiene principi, criteri ed indicazioni di seguito riportati riguardanti le procedure e le pratiche per l'inclusione degli alunni con **Bisogni Educativi Speciali** all'interno delle classi e più in generale nell'Istituto Scolastico.

Il nostro protocollo d'accoglienza:

- definisce i compiti e i ruoli delle figure operanti all'interno dell'Istituzione Scolastica;
- traccia le linee delle possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento;
- costituisce uno strumento di lavoro e, pertanto, può essere integrato e rivisto periodicamente;
- consente di attuare in modo operativo le indicazioni contenute nella normativa di riferimento.

1.1 Chi sono gli alunni con BES

L'acronimo B.E.S. sta per Bisogni Educativi Speciali e indica quei soggetti che in ambito scolastico necessitano di una particolare attenzione. L'espressione "Bisogni Educativi Speciali" B.E.S. è entrata in uso in Italia dopo l'emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". La Direttiva precisa in primis che cosa si deve intendere quando si parla di Bisogni Educativi Speciali. Ogni alunno che si trova in situazioni di difficoltà nell'apprendimento è portatore di un Bisogno Educativo Speciale (BES), a prescindere del fattore fisico, sociale, familiare o ambientale da cui derivi la sua difficoltà e qualunque sia la durata del fattore-ostacolo (limitata o meno nel tempo).

Secondo Ianes le difficoltà possono essere di vario tipo, da quelli globali e pervasivi (autismo) a quelli settoriali (disturbi del linguaggio, disturbi psicologici d'ansia ad esempio) e a disturbi più specifici (come nella dislessia).

Ne deriva una classificazione di questo tipo:

ALUNNI CON BES		
CHI SONO?		
Alunni con disabilità certificata L.104/92	DSA	Altri BES
Alunni con sostegno che rientrano nelle casistiche della legge 104/92, art.3, commi 1,3 (gravità)	<p>Alunni con disturbi evolutivi specifici (tutelati dalla legge n.170/2010), che si raggruppano in:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Alunni con DSA (Disturbi specifici dell'apprendimento) b. Alunni con ADHD c. (deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività) d. Alunni con deficit del linguaggio e. Alunni con deficit delle attività non verbali f. Alunni con DOP (disturbo oppositivo - provocatorio) g. Alunni con altre problematiche severe che possono compromettere il percorso didattico (ad esempio disturbo dello spettro autistico lieve qualora essi non rientrino nelle casistiche previste dalla legge 104) h. Alunni con funzionamento cognitivo limite ai quali non è stato assegnato l'insegnante di sostegno 	<p>Alunni con svantaggio Linguistico-culturale: sono alunni migranti, figli di migranti, profughi, rifugiati politici che hanno difficoltà derivanti dalla scarsa conoscenza della lingua italiana, hanno culture ed abitudini diverse.</p> <p>Alunni con disagio comportamentale/ relazionale e con svantaggio socio-economico: sono alunni senza certificazione. Sono individuati dal team docenti/Consiglio di classe. Delibera del Consiglio di classe ai sensi della direttiva ministeriale del 27712/2012 e C.M. n.8/13 e N. del 22/11/2013</p>
QUALI STRUMENTI DIAGNOSTICI IMPIEGARE?		
<p>Profilo di funzionamento art.5 di L.g.s. n.66/2017 , che da gennaio 2019(con proroga a settembre 2019) sostituisce il PDF e DF (art.19) è redatto con la collaborazione dei genitori, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica. Tale documento è aggiornato al passaggio di ogni grado d'istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.</p>	<p>Diagnosi DSA emessa dall'ASL. Relazione redatta da équipe medica multidisciplinare rilasciata da struttura pubblica o accreditata (se si possiede certificazione redatta da struttura privata, intanto che si attende la certificazione rilasciata da struttura pubblica, si considera già BES, si compila quindi il PDP).</p>	<p>Eventuale scheda di identificazione e analisi dei bisogni.</p>

<p>E' il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del progetto individuale e del P.E.I. definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione.</p>		
COSA DEVE COMPILARE IL TEAM CLASSE?		
<p>PEI firmato dal consiglio di classe e dai genitori con: riduzione di talune discipline (art.16 comma1 L.104/92)/ prove equipollenti e tempi più lunghi (art.16 comma 3 L 104) . Insegnante specializzato e/o assistenti per l'autonomia e la comunicazione</p>	<p>PDP firmato anche dai genitori con strumenti compensativi e/o misure dispensative e tempi più lunghi</p>	<p>Protocolli d'inclusione dei BES e Progetto formativo individualizzato che evidenzia le metodologie didattiche e le strategie adottate. Nel caso siano previsti strumenti compensativi e/o dispensativi si adatterà un Piano Didattico Personalizzato con la collaborazione della famiglia. Va ricordato però, che a proposito degli esami conclusivi del I ciclo, la nota 7885/2018 precisa che misure dispensative e strumenti compensativi possono essere previsti solo per alunni con DSA certificati, rispettivamente, ai sensi della L 104/92 e della L 170/10.</p>
MODALITA' DI VALUTAZIONE		
<p>La valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività definiti nei PEI (art. 11, commi 1 e 3 , D.lgs n.62/17). Gli alunni partecipano alle prove INVALSI con l'uso dei necessari sussidi e con la previsione di misure compensative e dispensative previste dal consiglio di classe.</p>	<p>Nella valutazione del profitto si tiene conto degli obiettivi definiti nel PDP (art.11 comma9D.lgs n.62/17). Le modalità di valutazione devono permettere allo studente di dimostrare i livelli di apprendimento raggiunto mediante le misure compensative e dispensative indicate nel PDP.</p>	<p>Nel caso di BES non certificati, la valutazione tiene conto degli obiettivi definiti nella personalizzazione ed individualizzazione del percorso formativo.</p>

2. RUOLO E FUNZIONI DEL PERSONALE COINVOLTO NEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

2.1 Dirigente scolastico

Assolve le seguenti funzioni:

- compiti consultivi
- formazione delle classi
- assegnazione dei docenti di sostegno
- assegnazione di compiti specifici al personale ATA
- rapporti con le amministrazioni locali (Comune, Provincia...).

Inoltre:

- controlla che la documentazione acquisita sia condivisa dal Consiglio di Interclasse o di Classe
- garantisce che i PEI e i PDP siano condivisi con le famiglie
- verifica con i referenti i tempi di compilazione dei PEI e dei PDP
- istituisce il GLI costituito dal Dirigente Scolastico, dal docente referente per l'inclusione di alunni con BES, da docenti di Sostegno di ciascun ordine di scuola, operatori delle agenzie extrascolastiche coinvolte, docenti curricolari, rappresentanti dei genitori (di alunni con BES) per ciascun ordine di scuola.

2.2 Ufficio di segreteria

- Acquisisce la certificazione di disabilità (L.104/92), la documentazione sanitaria e le valutazioni di centri psicoterapeutici e riabilitativi prodotte dalla famiglia al momento della normale iscrizione o in corso d'anno;
- dà comunicazione al Dirigente Scolastico e al referente BES che provvederà ad informare i docenti delle classi coinvolte, invitandoli a visionare la documentazione depositata nell'ufficio preposto.

2.3 Referente BES

- collabora con il DS per l'assegnazione degli insegnanti di sostegno alle classi
- coordina il personale di sostegno (compresi gli educatori)
- controlla la documentazione in ingresso, in itinere e in uscita
- partecipa al GLI
- attua il monitoraggio di progetti sulla disabilità
- promuove corsi di aggiornamento
- collabora, se necessario, con gli insegnanti delle classi alla stesura del PEI e funge da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi sanitari, enti locali e agenzie formative accreditate sul territorio
- fornisce ai docenti indicazioni sulle procedure da adottare per gli Esami di Stato e per la prova
- collabora alla definizione di una proposta di lavoro per l'inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico;
- raccoglie la documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere;
- funge da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi sanitari, enti locali e agenzie formative accreditate sul territorio
- fornisce ai docenti indicazioni sulle procedure da adottare per gli Esami di Stato e per la prova

Invalsi

- collabora alla definizione di una proposta di lavoro per l'inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico

Inoltre:

- aggiorna continuamente la situazione di ogni alunno sulla base delle nuove valutazioni effettuate dalla ASL o dai centri riabilitativi frequentati
- nei casi in cui viene depositata una certificazione relativa alla L. 104/92, predispone con celerità il protocollo inerente la richiesta alla ASL della diagnosi funzionale, interagendo con i sanitari e la famiglia al fine di ottenere la documentazione necessaria da inviare all'Ufficio Scolastico Provinciale; questo provvederà all'assegnazione di un docente di sostegno. Se il documento attestante la disabilità identifica l'alunno come "grave" (sulla base del comma 3), si procederà con la richiesta dell'assistente educativo contattando la società che gestisce il servizio, attraverso un'azione congiunta di valutazione ed assegnazione che possa rispondere adeguatamente alle esigenze dei singoli casi
- aggiorna continuamente tutte le informazioni acquisite relative agli alunni diversamente abili, controllando le scadenze delle certificazioni e ricordando alla famiglia di consegnare il nuovo documento della revisione
- interagisce con le famiglie coinvolte per poter fornire informazioni, anche al fine di rassicurarle, soprattutto nei momenti di disorientamento iniziale dovuti alla complessità dell'iter diagnostico
- si raccolgono, attraverso una continua interazione con i docenti coinvolti, le esigenze legate alla vita scolastica dell'alunno cercando di ottimizzare, attraverso le risorse disponibili, umane e materiali, l'azione educativa e formativa.

2.4 Docenti di classe

- Prendono visione della certificazione diagnostica
- predispongono, elaborano, approvano, valutano e sottoscrivono il PEI e il PDP e definiscono l'accoglienza degli alunni con BES
- curano l'attuazione del PEI e del PDP e propongono in itinere eventuali modifiche
- mantengono i rapporti con le famiglie.

2.4.1 Insegnante di sostegno

- Assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera
- partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione
- cura gli aspetti metodologici, strumentali e didattici relativi all'integrazione nel gruppo classe
- svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici
- cura i rapporti con la famiglia, gli operatori ASL, con gli operatori comunali
- coordina la stesura del PEI.

2.4.2 Insegnanti curricolari

- Accolgono l'alunno nel gruppo classe favorendone l'inclusione
- partecipano alla stesura del PEI e del PDP
- partecipano alla programmazione e procedono, in accordo con i docenti di sostegno, alla valutazione individualizzata
- concorrono alla verifica e alla valutazione collegiale del Piano Educativo Individualizzato e del Piano Didattico Personalizzato.

2.5 Personale educativo

- Aiuta l'alunno negli spostamenti interni all'edificio scolastico se necessario;
- collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche e formative
- si attiva per il potenziamento dell'autonomia, della comunicazione e della relazione con l'alunno.

2.6 Collaboratori scolastici

- Su richiesta aiutano l'alunno negli spostamenti interni all'edificio scolastico e lo assistono relativamente ai bisogni primari.

2.7 Famiglia

- Sottoscrive il PEI e il PDP e collabora alla loro realizzazione
- mantiene i contatti con gli specialisti che seguono l'alunno
- sottoscrive e si impegna a realizzare il Patto educativo di corresponsabilità

3. DOCUMENTAZIONE: DALLA CERTIFICAZIONE CLINICA ALLE RELAZIONI FINALI

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
<p>DIAGNOSI FUNZIONALE Descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione di possibile evoluzione dell'alunno diversamente abile certificato.</p>	<p>Operatori ASL con la collaborazione della famiglia</p>	<p>La famiglia, dopo aver acquisito la certificazione del minore, dovrà recarsi presso il centro ASL preposto per sottoporre il bambino/a a valutazione. L'acquisizione di tale documento permetterà alla scuola di inoltrare richiesta all' USP per l'assegnazione del docente di sostegno.</p>
<p>PROFILO DINAMICO FUNZIONALE Indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell'alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare. Evidenzia aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo-didattico e socio-affettivo.</p>	<p>Operatori socio-sanitari, docenti curricolari, docente di sostegno, personale educativo e operatori preposti alla riabilitazione, genitori dell'alunno (art. 12, commi 5° e 6° della L.104/92).</p>	<p>Viene redatto all'ingresso nella scuola dopo l'accertamento diagnostico e aggiornato alla fine della Scuola dell'Infanzia, di quella Primaria e Secondaria di primo grado.</p>
<p>PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO È il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati predisposti per l'alunno; mira a evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante l'assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie. È valutato in itinere ed eventualmente modificato e calibrato sulla base del feedback dell'alunno.</p>	<p>Insegnanti curricolari, docente di sostegno, operatori delle agenzie extrascolastiche e genitori dell'alunno.</p>	<p>Formulato entro i primi due mesi di ogni anno scolastico.</p>
<p>PDP PER ALUNNI CON DSA È il documento che definisce il percorso ritenuto utile dal Consiglio di Classe per garantire il successo scolastico dell'alunno. E' obbligatorio redigerlo in seguito a certificazione, come indicato dalla Legge 170/10.</p>	<p>Redatto dai docenti della classe della Scuola Primaria e dal Consiglio di classe della Secondaria di I grado in accordo con la famiglia.</p>	<p>Redatto entro i primi due mesi di ogni anno scolastico.</p>
<p>PDP PER ALUNNI CON ALTRI BES La stesura del PDP è contestuale all'individuazione dell'alunno con BES (DSA e ALTRI BES).</p>	<p>Redatto dai docenti della classe in collaborazione con la famiglia.</p>	<p>Redatto entro i primi due mesi di ogni anno</p>
<p>VERIFICA E VALUTAZIONE Riscontro delle attività programmate nel PEI e nel PDP con eventuali modifiche.</p>	<p>Insegnanti di sostegno e curricolari.</p>	<p>Nei tempi previsti dalla scuola secondo la suddivisione dell'anno scolastico.</p>

3.1 Il Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Il PEI è un documento rivolto agli alunni con disabilità certificata. Il Consiglio di classe, dopo aver analizzato la documentazione clinica ed effettuato un periodo di osservazione, valuta gli obiettivi educativi e didattici, le strategie e i metodi, gli strumenti più adatti alle potenzialità e difficoltà dell'alunno. La valutazione tiene conto degli obiettivi cognitivi e degli aspetti relativi alla socializzazione e all'inclusione, in una prospettiva di autonomia, previsti dal Piano Educativo Individualizzato (PEI). Gli alunni valutati in modo differenziato possono partecipare agli Esami di Stato nella Scuola secondaria di I grado svolgendo prove appositamente predisposte. Tali prove sono idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al Piano Educativo Individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle della classe.

3.2 Il Piano Didattico Personalizzato (PDP)

Il PDP è un documento rivolto agli alunni con disturbo specifico dell'apprendimento o con disturbo cognitivo specifico certificato oppure agli alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale certificato oppure individuato dagli insegnanti di classe sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.

I docenti della classe, dopo aver analizzato l'eventuale documentazione clinica ed effettuato un periodo di osservazione, definiscono le strategie di intervento più idonee. In particolare, il documento contiene i dati relativi all'alunno, brevi indicazioni fornite dall'ente certificatore sulla base delle osservazioni effettuate e delle prove somministrate, la descrizione del funzionamento delle abilità strumentali, le caratteristiche del processo di apprendimento sulla base delle osservazioni condotte a scuola; individua altresì le strategie metodologiche e didattiche, gli eventuali strumenti compensativi e le misure dispensative, nonché le modalità di verifica e i criteri di valutazione individuati.

4. MODALITÀ OPERATIVE: FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

FASI	TEMPI	ATTIVITÀ PER L'ALUNNO BES
ISCRIZIONE	Entro il termine stabilito annualmente da norme ministeriali.	L'alunno può visitare la scuola con la famiglia ed avere un primo contatto conoscitivo. Successivamente la famiglia procede con l'iscrizione dell'alunno presso la segreteria dell'istituto nei termini prestabiliti. La famiglia dovrà far pervenire, tempestivamente, la certificazione attestante la diagnosi.
PRE-ACCOGLIENZA	Entro giugno	Nell'ambito dei percorsi di continuità tra i diversi ordini di scuola, viene assicurato il passaggio di notizie sugli alunni diversamente abili o con altro BES attraverso incontri tra docenti curricolari e di sostegno (oltre ad eventuali educatori) della scuola di provenienza e docenti curricolari, con la presenza del referente BES della nuova scuola.
CONDIVISIONE	A giugno	Presentazione dell'alunno a tutti gli insegnanti della classe in base alle modalità concordate all'interno dei singoli gradi di scuola.
ACCOGLIENZA	A settembre	Durante la prima settimana di scuola vengono predisposte attività rivolte alle classi prime, finalizzate ad un positivo inserimento. Viene costruito un primo percorso didattico e nel contempo vengono messe in atto le fasi del progetto di accoglienza predisposto.
INSERIMENTO	Settembre, ottobre primo periodo di frequenza	Dopo una prima osservazione e conoscenza dell'alunno e della classe, gli insegnanti contattano gli operatori o enti che seguono gli allievi in percorsi riabilitativi di vario tipo. I docenti incontrano i genitori degli alunni per la raccolta di informazioni utili.
DOCUMENTAZIONE	Entro novembre	I docenti procedono con l'analisi della situazione di partenza, registrando aspetti significativi sulle modalità di lavoro dell'allievo e individuando difficoltà, potenzialità, punti di forza. Viene definito il PEI o il PDP dai docenti della classe in collaborazione con la famiglia che controfirma il documento.
INCLUSIONE	Durante tutto il corso dell'anno scolastico	Vengono messi in atto tutti gli interventi per favorire l'inclusione dell'alunno all'interno della classe.
VALUTAZIONE	Durante tutto il corso dell'anno scolastico	Per gli alunni diversamente abili la valutazione è finalizzata a: - mettere in evidenza il progresso dell'alunno ed è effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, con riferimento agli obiettivi programmati nel PEI. In sede di scrutinio si valuteranno i risultati conseguiti dallo studente rispetto agli obiettivi prefissati nel PEI; - verificare la validità degli interventi educativo- didattici attraverso un iter valutativo costante e continuo e, se necessario, modulare l'azione didattica secondo la risposta dell'alunno, secondo le sue potenzialità ed esigenze legate agli stati psicofisici mutevoli dovuti alle caratteristiche delle varie patologie. Per gli alunni con DSA o altro BES la valutazione tiene conto dei criteri fissati all'interno del PDP, avendo cura di valorizzare sempre il percorso di apprendimento dell'allievo.

5. Come valutare gli alunni BES

Il tema delle “verifiche e valutazioni” nei confronti degli alunni con DSA è stato oggetto di trattazione nel D.P.R. n.122/2009 e nel D.M. 12/2011. Le norme ministeriali dichiaravano che la “valutazione” dello studente con DSA deve essere centrata sull’alunno specifico e sui suoi progressi. La Direttiva sui BES del 27/12/2012 ha esteso tale normativa sui DSA a tutti gli altri BES,

Di seguito alcune modalità di valutazione di alunni con BES:

- Valutazione della partecipazione attiva tenendo conto delle caratteristiche disturbo;
- valutazione nelle verifiche scritte tenendo conto più del contenuto che della forma;
- tener conto del punto di partenza e dei risultati ottenuti;
- non pretendere la memorizzazione di date e di elementi mnemonici nelle espressioni orali;
- valutazione degli interventi dei ragazzi effettuati durante spiegazioni o nelle varie attività svolte in classe.

Schema riepilogativo

<p>Alunni con disabilità (L.104/92) Normativa di riferimento: D.P.R. N.323/1998, ART.13 D.L. vo n.59/2004 art.11 e successive modificazioni D.P.R. n.122/2009 art.9 O.M.90/91 art.11 comma12</p>	<p>L’art.9 del D.P.R. .122/2009 cita: <i>La valutazione degli alunni con disabilità è certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n.297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.</i></p> <p>Per l’esame conclusivo del primo ciclo possono essere predisposte prove d’esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale l’INVALSI, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonei a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.</p> <p>Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al PEI, a cura dei docenti componenti la Commissione.</p> <p>Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma.</p> <p>Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento delle prove</p> <p>Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, in caso di mancati o insufficienti progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è rilasciato dalla Commissione d’esame e non dalla scuola (O.M. 90/91, art.11 comma 12). E’ comunque titolo idoneo all’iscrizione al secondo ciclo.</p> <p>Importante: La dicitura “<i>esito positivo</i>” dell’esame deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono il diploma, ma il solo attestato di credito formativo.</p>
<p>Alunni con DSA Normativa di riferimento D.P.R. N.323/1998 art.13 D.P.R. n.122/2009, art.10 Legge 170/2010, Art.6 D.M. 5669/2011</p>	<p>Si sottolinea in merito alla valutazione dell’alunno, che il percorso scolastico dei ragazzi con DSA per quanto individualizzato e personalizzato, non deve differenziare gli obiettivi di apprendimento.</p> <p>Il D.P.R. n.122/2009, art.10, comma 1, recita: “Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tal fine nello svolgimento</p>

<p>Nota MIUR del 3/06/2014-Esame conclusivo Primo ciclo</p>	<p>delle attività didattiche e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei” e previsti nel PDP, inoltre si possono prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuazione di un componente della commissione che possa leggere i testi delle prove scritte - Utilizzo della sintesi vocale e trascrizione del testo su supporto informatico - Adozione di criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma - Utilizzo di strumenti o apparecchiature informatiche nel caso siano stati utilizzati durante l’anno. <p>Il D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 art. 6 ”Forme di verifica e di valutazione”, che cita: ”la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici programmati (PDP) le modalità valutative devono dimostrare il livello di apprendimento raggiunto, verificando la padronanza dei contenuti disciplinari e prescindendo dagli aspetti legali all’abilità deficitaria</p> <p>Per quanto riguarda invece la valutazione delle lingue straniere, il decreto attuativo della legge 170/2010, all’art. 6 comma 5e 6, prevede la possibilità della dispensa ovvero dell’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere.</p> <p>Si possono dispensare gli alunni dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esame . Per la dispensa è necessario che ricorrano tutte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte; - richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia; - approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica. <p>Se ricorrono tutte le condizioni indicate, in sede di esame di Stato, le modalità e i contenuti delle prove orali, sostitutive delle prove scritte, sono stabiliti dalla Commissione, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. I candidati con DSA che superano l’esame di Stato avendo sostenuto prove orali in sostituzione delle prove scritte per le lingue straniere conseguono il titolo legalmente valido.</p> <p>L’esonero è figura totalmente diversa dalla dispensa e porta come seria conseguenza che i candidati non conseguono il diploma, ma l’attestazione di cui all’art. 13 del DPR n. 323/98.</p>
<p>Altri BES Si estende la normativa prevista per i DSA</p>	<p>Non per tutti gli alunni con BES sarà sufficiente personalizzare le modalità di verifica; per alcuni sarà necessario anche personalizzare i contenuti della valutazione (secondo la CM del 6/03/’13 si potranno ad esempio includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi.)</p> <p>Esame di stato</p> <p>È possibile usare gli strumenti compensativi indicati nel PDP. La commissione tiene conto delle necessità del candidato.</p>

	Non sono previste misure dispensative.
Alunni stranieri	<p>La normativa vigente (DPR 394/1999, art. 45; DPR n.122/2009 Regolamento sulla valutazione scolastica) prevede che gli alunni con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, siano valutati nelle forma e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essa consente, comunque, una valutazione che tenga conto dei livelli di partenza, del percorso di apprendimento dei singoli (quindi anche della storia scolastica pregressa) e del raggiungimento delle competenze e dei traguardi di apprendimento «essenziali».</p> <p>La normativa d'esame non consente di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato.</p> <p>La prova nazionale e la relativa griglia di correzione sono le stesse previste per tutti i candidati.</p>
Alunni stranieri Neo Arrivati	<p>Per questi alunni i Consigli di Classe possono decidere di adottare un PDP che dovrà essere accluso alla documentazione d'esame. Resta inteso che la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera non si determina se non nei casi previsti dal DM n. 5669 del 12 luglio 2012. Si ricorda, tuttavia, che il DPR n. 89 del 2009 consente l'utilizzo delle 2 ore di seconda lingua comunitaria per l'insegnamento dell'italiano agli alunni stranieri.</p> <p>Le norme attuali sui BES fanno riferimento anche a tali alunni. Sono state espresse delle perplessità in merito alla scelta di collocare gli alunni "stranieri" neo arrivati nell'ambito dei BES, ma, in ogni caso, in classe essi hanno bisogno di interventi individualizzati che permettono di svolgere il curriculum comune. Il consiglio di classe dovrà garantire anche a questi studenti le misure dispensative e compensative previste dalla Legge 170/10. In ogni caso essi non potranno avere la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, se non in presenza di uno specifico disturbo diagnostico, secondo quanto previsto dall'art.6 del D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate linee guida.</p> <p>Il MIUR con C.M. n.4233 del del 19/02/2014 ha trasmesso le nuove "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni e riguardo all'esame di primo ciclo cita: "per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative [...] è consentita la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. [...] Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.</p>

La classe è un'orchestra.....

"Ogni allievo suona il suo strumento, non c'è niente da fare. Il difficile è conoscere i nostri musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che prova la stessa sinfonia"